


La procedura in breve



Per informazioni generali più dettagliate si rimanda al sito internet
www.ti.ch/cani

Indirizzi utili

Richieste di autorizzazione

Comune di residenza del detentore

Microchip e passaporto

Il proprio veterinario

Aggiornamento banca dati ANIS

ANIS AG, Morgenstrasse 123, 3018 Berna
www.anis.ch - info@anis.ch
Tel. 031 371 35 30

Animali smarriti o ritrovati

Società Protezione Animali locali

Tasse sui cani

Ufficio del veterinario cantonale
Tel. 091 814 41 09

Corsi cantonali e test

Ufficio del veterinario cantonale
www.ti.ch/cani
Tel. 091 814 41 06

Corsi OPAn

Ufficio federale di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
www.bvet.admin.ch

Ufficio del veterinario cantonale, Via Dogana 16 - 6501 Bellinzona - www.ti.ch/vet



Dipartimento della sanità e della socialità
Ufficio del veterinario cantonale



Legge sui cani

Informazioni per i detentori

Introduzione

Il 1° aprile 2009 è entrata in vigore la nuova Legge sui cani con il relativo Regolamento. Le nuove disposizioni introducono cambiamenti importanti concernenti le buone regole di tenuta dei cani, la gestione di alcune razze, la notifica di casi di morsicatura, la responsabilità dei detentori e le tasse. La competenza per l'emissione della tassa sui cani è stata attribuita all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC).

Prima dell'acquisto

Occorre accertarsi presso il venditore che il cane sia regolarmente identificato e registrato nella banca dati ANIS. Verificare pure se il cane è compreso nella lista delle 30 razze soggette ad autorizzazione.

Chi non ha mai posseduto un cane è tenuto a frequentare il corso teorico in base all'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn) prima dell'acquisto.

Buone regole di gestione

La Legge impone alcune regole fondamentali di buona gestione:

- ✓ **obbligo del guinzaglio** nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali
- ✓ **obbligo di raccolta degli escrementi** dei propri animali e deposito negli appositi contenitori.

Tassa annuale

Come negli anni scorsi, l'importo è stato fissato a fr. 50.-. Metà degli introiti sarà riversata ai Comuni. Per la fatturazione vengono utilizzati i dati dei cani registrati nella banca dati ANIS. Dati non aggiornati, errori di indirizzo, di ortografia, ecc. creano un considerevole quanto inutile lavoro amministrativo. In caso di riscontrate negligenze del proprietario i costi amministrativi potranno essere fatturati.

Per questo motivo vi chiediamo di verificare la correttezza dei dati riportati sulla tessera canina. Le correzioni devono essere **notificate direttamente** all'ANIS.

Notifiche alla banca dati ANIS

Devono essere notificati il cambiamento di proprietà, il decesso del cane e i cambiamenti di indirizzo.

Cambiamento di proprietà

Il **nuovo proprietario** deve notificare entro 10 giorni il cambiamento utilizzando il formulario blu dell'ANIS. Se non dispone del formulario deve inviare all'ANIS una copia del certificato di vaccinazione o del passaporto per animali da compagnia indicando il numero del microchip, i dati riguardanti l'animale, cognome e nome del precedente proprietario, cognome, nome, indirizzo e numeri di telefono del nuovo proprietario.

Decesso dell'animale o cambiamento di indirizzo

Le mutazioni devono essere notificate all'ANIS entro 10 giorni:

📧 **online:** acceda al sito www.anis.ch ed effettui la connessione mediante l'account ed il codice PIN indicati sulla conferma di registrazione ricevuta a suo tempo dall'ANIS. Proceda direttamente alla modifica dei dati.

☎ **Telefono:** contatti durante gli orari lavorativi il numero 031 371 35 30. Tenga a portata di mano il numero del microchip.

Maggiori informazioni possono essere trovate al sito www.anis.ch oppure contattando la banca dati al seguente indirizzo: ANIS AG, Morgenstrasse 123, 3018 Berna.

Assicurazione RC

Ogni proprietario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Ci-

vile che copra eventuali danni causati dal proprio cane per un importo minimo di 3 milioni di fr. Normalmente questa eventualità è già compresa nelle polizze RC private; si informi presso il suo assicuratore di fiducia.

Corsi OPAn

Per chi è entrato in possesso di un cane **dopo il 01.09.2008**, l'OPAn prevede i seguenti corsi:

- ✓ corso teorico di 4 ore, da seguire prima dell'acquisto, per chi non ha mai posseduto un cane in precedenza
- ✓ corso pratico, pure di 4 ore, da seguire entro un anno dall'acquisto.

Al termine i detentori ricevono un attestato di competenza.

Le norme transitorie, tuttavia, prevedono che chi ha acquistato un cane dopo il 01.09.2008 avrà tempo fino al 01.09.2010 per frequentare il corso teorico e il corso pratico.

Per l'offerta dei corsi consulti il sito internet www.miprendocuradelmioanimale.ch oppure si rivolga ad una società cinofila.

Razze soggette a restrizioni

La detenzione dei cani nati dopo il 1° aprile 2009 appartenenti alle 30 razze elencate di seguito è soggetta ad autorizzazione. Oltre alle procedure elencate precedentemente, il detentore è obbligato infatti a richiedere un'autorizzazione di detenzione, frequentare dei corsi supplementari e rispettare alcune regole di buona gestione.

Richiesta di autorizzazione

Va inoltrata al Municipio del proprio comune di residenza allegando l'estratto del casellario giudiziale e l'attestato di compe-

tenza per il corso teorico OPAn. Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione, preavvisa l'istanza e la invia all'UVC, al quale compete la decisione sul rilascio dell'autorizzazione.

Le 30 razze

Alano	Fila Brasileiro
American Pit Bull	Komondor
American Staffordshire Terrier	Kuvasz
Bull Terrier	Mastiff
Bulldog Americano	Mastino del Tibet
Bullmastiff	Mastino napoletano
Cane Corso	Pastore belga
Cane lupo cecoslovacco	Pastore dei Tatra
Cane pastore del Caucaso	Pastore della Russia meridionale
Cane pastore della Ciaplanina	Pastore delle Beauce
Cane pastore dell'Anatolia	Pastore olandese
Cane pastore dell'Asia centrale	Pastore tedesco
Dobermann	Rottweiler
Dogo argentino	Staffordshire Bull Terrier
Dogue de Bordeaux	Tosa Inu

Corso cantonale

La Legge cantonale sui cani prevede l'obbligo di frequentare un corso per tutti i detentori di cani appartenenti alla lista delle razze soggette ad autorizzazione. Questo corso, più approfondito rispetto ai corsi OPAn, è riconosciuto dall'UVC. Al termine del corso dovrà essere superato un test per l'ottenimento dell'attestato di capacità tra il 9° e il 13° mese d'età, da ripetere tra il 2° e il 3° anno di età.

Per l'offerta dei corsi consulti il sito internet www.ti.ch/cani

Obbligo di condotta individuale

I cani delle razze soggette ad autorizzazione possono essere accompagnati solo singolarmente.